

(N. 3035)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-162) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, è ratificato con la seguente modificazione:

« Agli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, è aggiunto l'articolo 35 nel seguente nuovo testo:

« *Art. 35.* — I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

2° in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle.

3° in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e di irrigazione,

4° in mutui fruttiferi alle regioni, alle provincie, ai comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

5° in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici e iniziative di colonizzazione demografica alle condizioni stabilite nell'articolo 84;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri

Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

7° in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle provincie e dei comuni;

8° in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopi di prevenzione, di cura o di assistenza;

9° in beni immobili da reddito, urbani e rustici;

10° in beni immobili da destinarsi a case di cura della tubercolosi;

11° in beni immobili da destinarsi a sedi di ufficio dell'Istituto;

12° in partecipazione al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi che specificamente lo autorizzano;

13° in mutui, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale al tasso medio di capitalizzazione;

14° in tutti gli altri modi che potranno essere stabiliti, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La somma da destinarsi alle operazioni di cui ai nn. 8 e 11 non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 MAGGIO 1947, N. 436.**

Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 8. — Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 9. — Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice-presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di

particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

1° tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2° due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3° due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

4° due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5° un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio;

6° l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7° il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

8° il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 15. — Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1° il presidente;

2° i due vice-presidenti;

3° sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

4° uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 16. — I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 18. — Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro

ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 20. — Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nei regolamenti del personale previsti dal numero 9° dell'articolo 14, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

Art. 22. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1° il presidente;

2° sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e della assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3° un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4° un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5° un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

6° il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

7° un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

8° un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

9° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 24. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1° il presidente;

2° sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3° un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4° un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

6° un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

7° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 26. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1° il presidente;

2° sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3° un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4° un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5° un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

6° una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia;

7° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 29. — I Comitati provinciali della previdenza sociale sono composti:

1° da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio d'amministrazione;

2° il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

3° il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario.

I Comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente

numero 1° se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura del compenso spettante al presidente, ai vicepresidenti ed ai componenti del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, nonchè ai com-

ponenti dei Comitati costituiti per i vari fondi e casse speciali affidati in gestione all'Istituto, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 4.

Gli articoli 2, 10 e 12 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono soppressi.

Le norme contrarie ed incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.